

Coverholder at

LLOYDS



ANALISI DELLA LEGGE N.1 DEL 07.01.2026 E OBBLIGHI PER IL FUNZIONARIO E AMM.RE PUBBLICO

La Legge 7 gennaio 2026, n. 1 introduce modifiche significative alla disciplina della responsabilità amministrativa e del controllo della Corte dei conti, rappresentando un intervento di riforma organico che tocca aspetti sostanziali e processuali di particolare rilevanza per la pubblica amministrazione.

Le principali innovazioni in materia di responsabilità amministrativa

La riforma interviene innanzitutto sulla definizione della colpa grave, introducendo una specificazione normativa che mira a fornire maggiore certezza interpretativa. Il nuovo testo stabilisce che "costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento". Questa definizione si allinea con l'orientamento giurisprudenziale consolidato che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 2022, riconosce che la responsabilità amministrativa è caratterizzata dalla necessità di una condotta imputabile per dolo o colpa grave.

Un elemento di particolare garanzia è rappresentato dalla previsione secondo cui "non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti", disposizione che trova coerenza con quanto già previsto dall'articolo 2 del Codice dei contratti pubblici, che stabilisce analoghi principi di tutela per i funzionari pubblici.

La limitazione della responsabilità per specifiche fattispecie

La legge introduce una significativa limitazione della responsabilità ai soli fatti dolosi per determinate categorie di atti, specificatamente per la conclusione di accordi di conciliazione e per i procedimenti di accertamento con adesione e transazioni fiscali. Questa previsione rappresenta un'evoluzione rispetto alla disciplina precedente, che già con il decreto legislativo n. 149 del 2022 aveva introdotto limitazioni analoghe per gli accordi di conciliazione.

Il nuovo sistema di quantificazione del danno e il potere riduttivo

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l'introduzione dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo in casi specifici. La riforma stabilisce che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti deve esercitare il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato e comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno rilevante.

Questa previsione rappresenta un significativo temperamento rispetto al regime precedente, dove il potere riduttivo era meramente facoltativo. Come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, "nell'esercizio del «potere riduttivo», che rende possibile una attenuazione della responsabilità amministrativa, nei singoli casi, il giudice contabile può anche tener conto delle capacità economiche del soggetto responsabile, oltre che del comportamento, al livello della responsabilità e del danno effettivamente cagionato".

Coverholder at

LLOYD'S

**L'introduzione dell'obbligo assicurativo**

La legge introduce l'obbligo per chiunque assuma incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati per colpa grave. Questa previsione, che rende l'impresa di assicurazione litisconsorte necessario nei procedimenti per danni patrimoniali, rappresenta una novità assoluta nel panorama normativo italiano e mira a garantire maggiore tutela sia per i funzionari pubblici che per l'erario.

Le modifiche al controllo preventivo di legittimità

In materia di controllo, la riforma estende il controllo preventivo di legittimità ai contratti pubblici connessi all'attuazione del PNRR e del PNC, stabilendo termini perentori e prevedendo che il visto possa essere ruscato solo con deliberazione motivata. Questa estensione risponde all'esigenza di garantire un controllo rafforzato sui fondi europei, in linea con gli obblighi assunti dall'Italia.

La nuova attività consultiva

L'articolo 2 introduce una significativa innovazione con l'attribuzione alla Corte dei conti di una funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, particolarmente per questioni connesse al PNRR e PNC di valore non inferiore a un milione di euro. La previsione che "è esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi" rappresenta un importante strumento di tutela per gli amministratori pubblici.

La delega per la riorganizzazione

L'articolo 3 conferisce al Governo una delega per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, prevedendo principi innovativi come l'organizzazione in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, e il rafforzamento degli effetti nomofilattici delle pronunce delle sezioni riunite.

Le sanzioni per i responsabili del PNRR-PNC

L'articolo 4 introduce un regime sanzionatorio specifico per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, prevedendo sanzioni pecuniarie in caso di ritardi superiori al 10% rispetto ai tempi stabiliti, con importi che possono arrivare fino a due annualità del trattamento economico complessivo.

L'estensione ai procuratori e avvocati dello Stato

L'articolo 5 estende la disciplina della responsabilità amministrativa agli avvocati e procuratori dello Stato, applicando i principi e i limiti previsti dalla legge n. 117 del 1988, con particolare riferimento alle limitazioni quantitative della responsabilità.

Considerazioni conclusive

La riforma rappresenta un intervento organico che mira a bilanciare l'esigenza di tutela dell'erario con quella di garantire maggiore serenità operativa ai funzionari pubblici. L'introduzione di definizioni più precise della colpa grave, l'obbligo del potere riduttivo, l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria e l'ampliamento delle funzioni consultive della Corte dei conti configurano un sistema più equilibrato, che dovrebbe favorire una gestione più efficiente delle risorse pubbliche senza scoraggiare l'iniziativa amministrativa.

Coverholder at

LLOYD'S



Come evidenziato dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 9988 del 2023, "la responsabilità amministrativo-contabile differisce dall'ordinaria responsabilità civile non già sotto il profilo strutturale, ma per la particolare qualificazione del soggetto autore del danno, per la natura del soggetto danneggiato e per la causazione del danno nell'esercizio di pubbliche funzioni". La riforma del 2026 si inserisce in questa logica, rafforzando le garanzie procedurali e sostanziali senza snaturare la funzione deterrente e riparatoria della responsabilità erariale.

Le principali novità in materia di denuncia del danno

La riforma non modifica direttamente le procedure di denuncia del sinistro da parte del cittadino, che rimangono disciplinate dalle norme del Codice di giustizia contabile. Tuttavia, introduce elementi che possono influenzare significativamente l'esito del procedimento di responsabilità amministrativa conseguente alla denuncia.

L'obbligo assicurativo: una garanzia per il cittadino danneggiato

Una delle innovazioni più rilevanti è l'introduzione dell'obbligo assicurativo per tutti coloro che assumono incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche. L'articolo 1 della nuova legge stabilisce che questi soggetti devono stipulare "una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave" e che "nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario".

Questa previsione rappresenta un significativo vantaggio per il cittadino che denuncia un sinistro, poiché garantisce la presenza di una copertura assicurativa che può facilitare il recupero del danno subito dall'erario e, indirettamente, tutelare meglio gli interessi della collettività.

La nuova definizione di colpa grave

La legge introduce una definizione normativa di colpa grave che può influenzare l'esito dei procedimenti. Secondo il nuovo testo, "costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento".

Questa precisazione può rendere più agevole per il cittadino dimostrare la sussistenza della colpa grave del funzionario, elemento spesso cruciale nei procedimenti di responsabilità amministrativa.

L'obbligo del potere riduttivo

Un cambiamento sostanziale riguarda l'introduzione dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei conti. La riforma stabilisce che, salvi i casi di dolo o illecito arricchimento, la Corte "esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile" un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato e comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda.

Questa previsione, pur non incidendo direttamente sulla denuncia del cittadino, può influenzare le dinamiche del procedimento, poiché limita l'esposizione economica del funzionario e potrebbe incentivare comportamenti più collaborativi nella fase istruttoria.

Coverholder at

LLOYDS



La nuova attività consultiva della Corte dei conti

L'articolo 2 introduce una significativa novità con l'attribuzione alla Corte dei conti di una funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, particolarmente per questioni connesse al PNRR di valore non inferiore a un milione di euro. La previsione che "è esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi" può ridurre il numero di casi in cui si configura responsabilità amministrativa.

L'impatto sui rapporti con i cittadini

Dal punto di vista del cittadino che denuncia un sinistro, le modifiche introdotte dalla legge del 2026 **presentano aspetti positivi e negativi:**

Aspetti positivi:

La presenza dell'obbligo assicurativo garantisce maggiore certezza nel recupero dei danni

La definizione più precisa di colpa grave può facilitare la dimostrazione della responsabilità

L'obbligo del potere riduttivo può accelerare i tempi di definizione dei procedimenti

Aspetti che richiedono attenzione:

L'ampliamento dell'attività consultiva potrebbe ridurre i casi di responsabilità amministrativa

La limitazione della responsabilità ai soli fatti dolosi per determinate categorie di atti potrebbe restringere l'ambito di applicazione della responsabilità erariale

Le sanzioni per i responsabili del PNRR

L'articolo 4 introduce un regime sanzionatorio specifico per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR, prevedendo sanzioni pecuniarie in caso di ritardi superiori al 10% rispetto ai tempi stabiliti. Questa previsione può incentivare una maggiore tempestività nell'azione amministrativa, riducendo potenzialmente i casi di danno erariale derivanti da ritardi.

Considerazioni conclusive

La riforma del 2026 non modifica sostanzialmente le modalità di denuncia del sinistro da parte del cittadino, che continuano a essere disciplinate dalle norme del Codice di giustizia contabile. Tuttavia, introduce elementi che possono influenzare significativamente l'esito del procedimento di responsabilità amministrativa, con particolare riferimento all'obbligo assicurativo, alla nuova definizione di colpa grave e all'obbligo del potere riduttivo.

Come evidenziato dalla giurisprudenza più recente, la responsabilità della pubblica amministrazione per danni subiti dai cittadini continua a essere disciplinata prevalentemente dall'articolo 2051 del Codice civile in materia di responsabilità da custodia, con l'onere per il danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale con il bene in custodia dell'ente pubblico.

La riforma del 2026 si inserisce in questo quadro rafforzando le garanzie per il cittadino attraverso l'obbligo assicurativo e fornendo maggiore certezza interpretativa attraverso la definizione normativa di colpa grave, senza tuttavia alterare i principi fondamentali della responsabilità erariale e del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

Coverholder at

LLOYDS



La nuova disciplina della responsabilità amministrativa

La Legge n. 1/2026 citata nella circolare introduce effettivamente una significativa riforma della responsabilità amministrativa dei funzionari pubblici, modificando il comma 4-bis dell'articolo 2 della legge n. 20/1994. La nuova normativa prevede che il funzionario pubblico risponda per colpa grave solo fino al 30% del danno accertato, con un limite massimo pari al doppio della retribuzione lorda, mentre il restante 70% rimane a carico dell'amministrazione pubblica.

Il recupero del restante 70% davanti al giudice ordinario

La questione centrale che pone riguarda la possibilità per l'ente danneggiato di recuperare il restante 70% del danno nei confronti del funzionario responsabile mediante il giudice ordinario. La risposta è affermativa, ma con importanti distinzioni giuridiche.

Come chiarito dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 2022, "l'azione di responsabilità per danno erariale promossa dal p.m. dinanzi alla Corte dei conti e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, poiché la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a tutela dell'interesse particolare della amministrazione attrice".

Questa autonomia delle due azioni è confermata dalla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Cassazione, come evidenziato nella sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 464 del 2025, secondo cui "l'azione di responsabilità contabile nei confronti del dipendente di un'amministrazione pubblica non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra l'amministrazione e il soggetto danneggiante".

La responsabilità per colpa lieve davanti al giudice ordinario

Venendo al secondo quesito, il giudice ordinario non è limitato alla sola colpa grave ma può effettivamente rendere responsabile il funzionario anche per colpa lieve. Questo principio trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, che stabilisce che "i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti".

La responsabilità civile del funzionario pubblico nei rapporti con l'amministrazione di appartenenza è disciplinata dal rapporto di lavoro privatizzato e trova applicazione secondo i principi generali della responsabilità contrattuale ex articolo 1218 del codice civile, senza le limitazioni previste per la responsabilità amministrativa.

La coesistenza delle due responsabilità

La terza questione tocca il cuore del sistema: perché il funzionario dovrebbe rispondere per colpa lieve davanti al giudice ordinario quando davanti alla Corte dei Conti risponde solo per dolo e colpa grave?

La risposta risiede nella diversa natura e finalità delle due azioni. Come precisato dalla Corte Costituzionale, "la responsabilità amministrativa o erariale è connotata dalla combinazione di elementi restitutori e di deterrenza", mentre la responsabilità civile ha funzione puramente riparatoria.

Coverholder at

LLOYD'S



La limitazione della responsabilità amministrativa al dolo e alla colpa grave risponde all'esigenza di "rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo", come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale. Tale limitazione non si estende però alla responsabilità civile ordinaria, che mantiene la sua funzione di integrale ristoro del danno.

Considerazioni sistematiche

Il sistema delineato dalla nuova normativa crea quindi un doppio binario di tutela:

Responsabilità amministrativa: limitata al 30% del danno per colpa grave, con funzione prevalentemente sanzionatoria e di deterrenza

Responsabilità civile: integrale per qualsiasi grado di colpa, con funzione riparatoria

Questa coesistenza è sistematicamente coerente e non viola il principio del ne bis in idem, purché non si determini una duplicazione del risarcimento del danno. Come chiarito dalla giurisprudenza, "una volta ottenuto l'integrale risarcimento del danno, si porrà il problema della proponibilità o della prosecuzione dell'altra azione che, evidentemente, sarà priva di interesse".

La nuova disciplina, quindi, mantiene ferma la possibilità per l'amministrazione di agire in sede civile per il recupero integrale del danno, anche per colpa lieve, mentre introduce una significativa limitazione della responsabilità amministrativa come strumento di tutela del funzionario pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni.

LEGGE 7 gennaio 2026, n. 1 (Raccolta 2026)

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonche' delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilita' amministrativa e per danno erariale. (25G00211)

(GU n.4 del 7-1-2026)

Vigente al: 22-1-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernenti l'azione di responsabilita' e il controllo della Corte dei conti

1. Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1:

1.1) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorita' competenti»;

1.2) al terzo periodo, le parole: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo»;

2) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente:

«1.1. La responsabilita' e' limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:

a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento

di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria»;

3) al comma 1-bis, le parole: «fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e»;

4) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso»;

5) dopo il comma 1-septies sono inseriti i seguenti:

«1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennita' percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.

1-novies. Nella sentenza di condanna la Corte dei conti puo', nei casi piu' gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. L'amministrazione, conseguentemente, avvia immediatamente un procedimento ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca.

1-decies. L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima»;

6) al comma 2, dopo le parole: «fatto dannoso» sono inserite le seguenti: «, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti: «, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione»;

7) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti e' tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione e' litisconsorte necessario»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera g), le parole: «di appalto d'opera, se

di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi» sono sostituite dalle seguenti «di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

2) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimità di cui al comma 1, lettera g), è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata.

1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1-quinquies. La facoltà di cui al comma 1-quater è riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.

1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter»;

3) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1».

Art. 2

Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica

1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravita della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma.

2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravita' della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

Art. 3

Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonche' in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilita' amministrativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare la Corte dei conti a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte;

b) rafforzare gli effetti nomofilattici delle pronunce delle sezioni riunite sulle funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali nonche' sull'attivita' delle procure presso la Corte dei conti, prevedendo, in particolare, che il procuratore generale eserciti la sua funzione di coordinamento tenendo conto delle pronunce nomofilattiche delle sezioni riunite;

c) fermo restando per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, organizzare la Corte dei conti a livello territoriale secondo i seguenti criteri:

1) ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente;

2) i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con prioritá per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo;

3) il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a piu' di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;

d) articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede;

e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali, al fine di garantire l'esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale:

1) possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale;

2) possa disporre del potere di avocazione delle istruttorie in

casi tassativamente previsti in sede di attuazione della presente delega, tra cui quelli di inerzia nell'istruttoria in sede territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale;

3) in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessita' o novita' delle questioni, debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullita', gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o piu' magistrati addetti all'ufficio della procura generale;

f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui e' assegnato, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti;

g) regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l'altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l'accesso alla magistratura ordinaria;

h) regolamentare l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a criteri di trasparenza, celerita', rispetto del contraddittorio e tipizzazione degli illeciti;

i) fermo restando quanto previsto dal comma 7, stabilire la dotazione dell'organico dei magistrati della Corte dei conti e il numero massimo delle posizioni direttive e semidirettive, contenere il numero delle figure apicali o sub-apicali e rafforzare, nella dotazione di risorse umane e strumentali:

1) le funzioni consultiva e di controllo;

2) le funzioni di coordinamento della procura generale;

l) prevedere, per le nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge, un limite temporale massimo dei mandati di Presidente della Corte dei conti e di procuratore generale;

m) ampliare la tipologia dei giudizi a istanza di parte su cui la Corte dei conti puo' giudicare ai sensi dell'articolo 172 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

n) introdurre istituti deflativi del contenzioso, che consentano all'incolpato di formulare una richiesta di definizione della propria posizione con il pagamento in un'unica soluzione di una percentuale della somma fatta oggetto dell'invito a dedurre, prima della citazione in giudizio, fermo restando il potere di valutazione della proposta da parte del pubblico ministero;

o) regolamentare i procedimenti di svolgimento delle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del principio del contraddittorio, regolando i criteri per la costituzione e la composizione dei collegi e stabilendo i casi di pubblicita' e di riservatezza degli atti;

p) in particolare, disciplinare il controllo concomitante di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, prevedendo che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata e abbia a oggetto piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese e stabilendo un regime di limitazione della pubblicita' delle comunicazioni scambiate e degli atti e dei provvedimenti adottati nell'esercizio di tale funzione;

q) razionalizzare il quadro normativo, eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti all'organizzazione della Corte dei conti e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

r) apportare modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, al fine di prevedere interventi per il rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali effettivamente sostenute nei giudizi per responsabilit  amministrativa nel caso di sentenze o provvedimenti che escludano la responsabilit  degli amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza di atti e fatti connessi con lo svolgimento del servizio o con l'adempimento di obblighi istituzionali;

s) individuare atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessita' sottoposti al controllo preventivo di legittimit  della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere, per i profili di competenza, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che   reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Sulle disposizioni che danno attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2, in luogo del parere previsto dal primo periodo del presente comma,   acquisita, entro il medesimo termine ivi indicato, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo   successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo   prorogato di novanta giorni.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili o superate e recano le opportune disposizioni di coordinamento, anche di natura transitoria, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, introducendo le necessarie modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e della procedura di cui al comma 3.

6. Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), il consiglio di presidenza della Corte dei conti assicura che la Corte e i suoi presidi territoriali siano dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 5 sono corredati di una relazione tecnica

che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere a), c), d), g), i), p) e r), del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Ai fini del secondo periodo del comma 8 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4

Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC

1. Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravita' della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualita' del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione e' irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo III, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Art. 5

Modifica all'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di responsabilita' degli avvocati e procuratori dello Stato

1. All'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La responsabilita' degli avvocati e procuratori dello Stato e' disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i cui principi, ivi compresi i limiti dettati dall'articolo 8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle azioni di responsabilita' esercitabili dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

2. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna.

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si

applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio